

FAQ Accordi per l'innovazione – 2° sportello – DM 11 maggio 2023

DM 31 dicembre 2021; DD 14 novembre 2022; DM 11 maggio 2023; DD 11 agosto 2023

1.1. E' possibile presentare una nuova domanda di agevolazione a valere sulle risorse stanziato con il decreto ministeriale 11 maggio 2023?

No, come specificato all'articolo 3 del decreto direttoriale 11 agosto 2023 possono accedere alle risorse finanziarie stanziato dal decreto ministeriale 11 maggio 2023 esclusivamente i progetti di ricerca e sviluppo oggetto di domanda di agevolazione già presentata sul secondo sportello agevolativo di cui al decreto 31 dicembre 2021 e non ammessi alla fase istruttoria per carenza di risorse finanziarie.

1.2. Quali caratteristiche devono avere i progetti di ricerca e sviluppo ammissibili alle risorse stanziato dal decreto ministeriale 11 agosto 2023?

Come previsto dall'articolo 3, del decreto direttoriale 11 agosto 2023, i progetti di ricerca e sviluppo che possono accedere alle risorse del Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027", stanziato con il decreto ministeriale 11 agosto 2023, oltre a rispettare quanto indicato all'articolo 4, comma 2, lettere b), c), d), e) e g) del decreto 31 dicembre 2021 e successive disposizioni attuative, devono:

- a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto 31 dicembre 2021 interamente nei territori delle Regioni meno sviluppate;
- b) non ricadere negli ambiti di esclusione previsti dall'articolo 7 del regolamento (UE) 1058/2021, riportati in appendice al presente decreto direttoriale 11 agosto 2023;
- c) prevedere la realizzazione delle attività di progetto secondo, in alternativa, una delle seguenti modalità:
 1. nel caso di progetto realizzato da un singolo proponente, il progetto deve avere, quale soggetto proponente, una "PMI" ovvero una piccola impresa a media capitalizzazione;
 2. nel caso di progetto realizzato da più soggetti co-proponenti, il progetto deve prevedere la partecipazione di:
 - i. almeno una "PMI" tra i soggetti proponenti (possono essere, quindi, co-proponenti le imprese di qualsiasi dimensione e/o gli Organismi di ricerca);

oppure, nei partenariati dove non è presente almeno una PMI:
 - ii. una "piccola impresa a media capitalizzazione" in collaborazione esclusivamente con uno o più Organismi di ricerca (non sono ammessi casi con altre piccole imprese a media capitalizzazione e/o con Grandi Imprese non rientranti nella definizione di piccole imprese a media capitalizzazione).

1.3. Che cosa si intende per "PMI"?

Le "PMI" sono le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di

FAQ Accordi per l'innovazione – 2° sportello – DM 11 maggio 2023

DM 31 dicembre 2021; DD 14 novembre 2022; DM 11 maggio 2023; DD 11 agosto 2023

individuazione di piccole e medie imprese”, nonché dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014. Tale requisito è valutato alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni a valere sul secondo sportello agevolativo Accordi, ossia al 31/01/2023.

1.4. Cosa si intende per “piccole imprese a media capitalizzazione”?

Le “piccole imprese a media capitalizzazione” sono le entità che contano un massimo di 499 dipendenti che non rientrano nella definizione di “PMI” (cfr. FAQ 1.3), come definite all'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015. La verifica del requisito di “piccola impresa a media capitalizzazione” è effettuata secondo le seguenti modalità:

- il requisito dimensionale è valutato facendo riferimento al numero di dipendenti della sola impresa proponente l'iniziativa (tale requisito è valutato alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni a valere sul secondo sportello agevolativo Accordi);
- la verifica del numero di dipendenti è effettuata prendendo a riferimento il numero degli occupati riportato nell'ultimo bilancio pubblicato dall'impresa proponente prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

1.5. I progetti di ricerca e sviluppo presentati sul secondo sportello agevolativo di cui al decreto direttoriale 14 novembre 2022 che prevedono la presenza di imprese di grandi dimensioni possono essere oggetto di istanza di accesso alle risorse finanziarie previste dal decreto ministeriale 11 maggio 2023?

Come previsto dall'articolo 3, comma 2, lett. c), punto i) del decreto direttoriale 11 agosto 2023, le imprese di grandi dimensioni, che non rientrano nella definizione di “piccole imprese a media capitalizzazione” (cfr. FAQ 1.4), sono ammissibili esclusivamente nell'ambito di un progetto congiunto con almeno una “PMI” nel partenariato.

1.6. E' possibile presentare un'istanza di agevolazione per un progetto di ricerca e sviluppo da realizzare, anche in parte, nei territori delle Regioni più sviluppate?

No, le istanze di agevolazione devono riguardare progetti di ricerca e sviluppo le cui attività devono essere interamente svolte nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

1.7. E' possibile rimodulare progetti di ricerca e sviluppo già presentati sul secondo sportello agevolativo di cui al decreto direttoriale 14 novembre 2022 al fine di rispettare gli ulteriori requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 11 maggio 2023 e dal successivo decreto direttoriale 11 agosto 2023?

No, non sono ammesse rimodulazioni di progetti di ricerca e sviluppo già presentati al fine di rispettare gli ulteriori requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 11 maggio 2023 e dal decreto direttoriale 11 agosto 2023.

FAQ Accordi per l'innovazione – 2° sportello – DM 11 maggio 2023

DM 31 dicembre 2021; DD 14 novembre 2022; DM 11 maggio 2023; DD 11 agosto 2023

1.8. Quali sono i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di agevolazione a valere sullo sportello di cui al decreto direttoriale 11 agosto 2023?

I termini e le modalità per la presentazione delle istanze di agevolazione sono disciplinati all'articolo 4, del decreto direttoriale 11 agosto 2023. In particolare, il soggetto proponente un progetto di ricerca e sviluppo rispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto direttoriale 11 agosto 2023 può presentare apposita istanza di accesso, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al decreto direttoriale 11 agosto 2023.

L'istanza di accesso deve essere corredata dall'allegato A (DSAN antiriciclaggio), compilato da ogni soggetto proponente o co-proponente.

L'istanza di accesso deve essere presentata, in via esclusivamente telematica, al Soggetto gestore, all'indirizzo PEC: fondocrescitasostenibile@postacertificata.mcc.it a decorrere dal giorno **18 settembre 2023** e fino al giorno **6 ottobre 2023**.

Le istanze di accesso alle agevolazioni sono accolte nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili dal decreto ministeriale 11 maggio 2023. Il progetto per il quale le risorse finanziarie non risultano sufficienti alla copertura integrale delle agevolazioni concedibili non è ammesso alla fase istruttoria.